



**ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI URNE CINERARIE**

**CSDP – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto principale l'affidamento della fornitura di urne cinerarie conformi alle prescrizioni e specifiche tecniche riportate nei successivi articoli.

2. IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - ELENCHI PREZZI UNITARI E QUANTITA'

L'ammontare dell'Accordo Quadro è fissato in € 10.00,00 oltre IVA.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile l'importo dei servizi e delle forniture richieste) l'importo del contratto sarà pari ad € 10.000,00 indipendentemente dal ribasso offerto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il corrispettivo dell'Appalto è stabilito a misura ed i prezzi unitari offerti dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto di Accordo Quadro.

Tuttavia, dopo il primo anno, è prevista l'applicazione dell'art. 120, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023. La procedura di adeguamento dei prezzi è effettuata da AGECE con specifica istruttoria assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di gennaio dell'anno di contratto precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto.

Di seguito si riporta la tabella contenente la descrizione dei prodotti e gli importi complessivi stimati:

EPU - TABELLE DI DETTAGLIO

COD	descrizione	quantità	Importo unitario a base d'asta	Importo complessivo a base d'asta
A01	fornitura di URNE CINERARIE a forma cilindrica, in acciaio verniciato di colore grigio scuro o similare, tappo di chiusura a pressione, con capacità minima di 4,5 litri, comprensive di sacchetto in polietilene per il contenimento delle ceneri.	1000	10,00 €	10.000,00 €

L'Accordo Quadro avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata.

Per ciascuno dei prodotti e servizi previsti e stimati di cui al precedente elenco non è previsto alcun obbligo di ordinativo di quantitativi minimi poiché le quantità di ciascun prodotto saranno di volta in volta specificate negli ordini di servizio in funzione delle esigenze operative di AGECE.

Si evidenzia che l'Accordo Quadro che verrà concluso non costituisce fonte di alcuna obbligazione per AGECE che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

3. LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E DI CONSEGNA DEL MATERIALE

Impianto di cremazione del Comune di Verona in gestione ad AGECE – Viale dei Caduti senza Croce

4. MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA

All'evenienza, il RUP emetterà a mezzo PEC ordini di fornitura specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze:

- Quantità complessiva della fornitura o del servizio richiesto
- Tempi e Luogo di consegna

La consegna/esecuzione avverrà su indicazione del RUP, in luoghi ed orari esenti da attività interferenziali.

Il Responsabile della Fornitura effettuerà gli ordini secondo le quantità e le tipologie che riterrà opportuno, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate complessivamente dalla Stazione Appaltante come puramente indicative.

5. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'Appaltatore comunicherà al RUP – a mezzo mail – l'evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare il materiale franco di ogni spesa di porto e imballo.

Lo scarico dell'attrezzatura è a carico dell'Appaltatore, compreso lo sgombero di ogni materiale di imballaggio.

La consegna e montaggio completo di ciascuna fornitura, conformemente a quanto indicato nei singoli ordini, dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine assegnato nell'ordine che non potrà mai essere superiore a 30 (giorni) giorni naturali e consecutivi dall'ordine.

6. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

1. prima della stipula del contratto e comunque non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione a consegnare presso il cimitero Monumentale 1 urna tipo per verificarne la congruità rispetto al modello richiesto ed alle prescrizioni tecniche.
La mancata presentazione della campionatura nei tempi previsti o la fornitura di modelli ritenuti non rispondenti alla richiesta comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione ad altro concorrente;
2. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente CSDP e degli altri elaborati progettuali, nei luoghi e nei locali indicati da AGECE;
3. ad inviare al RUP/DEC le conferme d'ordine relative alle singole forniture;
4. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
5. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento secondo quanto prescritto dalla Stazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
6. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa nei modi e tempi fissati dalla Stazione Appaltante;

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al fornitore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- A. eseguire regolarmente tutte le forniture descritte e richiedere ad AGECE tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dalle descrizioni dei materiali e comunque dai documenti contrattuali;

B. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della fornitura commissionata.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti.

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

7. RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AGECE – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'Appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata AGECE e il suo personale.

8. PENALI

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura richiesta, con riferimento alla data dell'ordine trasmesso via PEC;
- € 150,00 per ogni inadempienza relativa al necessario rispetto per i defunti e/o per i congiunti e/o i visitatori eventualmente presenti (es. linguaggio non consono al contesto, schiamazzi, apprezzamenti su persone e/o appartenenze religiose, fumare alla presenza degli utenti, ecc.). Tale penalità sarà applicata anche in seguito a lamentele scritte pervenute dall'utenza;

Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e l'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP/DEC.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà ad AGECE di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà ad AGECE di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave, AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

AGEC potrà applicare all'Appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c.1 lett d) del D.lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

10. CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dall'art. 120 c.12 del D.lgs. n. 36/2023.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per ogni ordine emesso dovrà essere redatta una nota contabile relativa alla quantificazione della fornitura effettuata.

Le prestazioni verranno quindi liquidate applicando lo sconto offerto al prezzo unitario posto a base di gara.

A fronte di tale contabilità AGECEC emetterà con frequenza bimestrale, in caso di forniture nel periodo, il certificato di pagamento che risulterà essere l'unico documento autorizzativo all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 11 c.6 del D.lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AGECEC della verifica di conformità.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione delle fatture, che verranno liquidate entro 30 giorni data fattura fine mese. Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rilasciare dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

12. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- A. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- C. impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- D. inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- E. cessione del contratto;
- F. subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- G. perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- H. mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento;
- I. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- J. la revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- K. eventuali ulteriori inadempienze dell'Appaltatore, comportanti penalità, dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione in un periodo di 6 mesi e la diffida ad adempiere per iscritto;
- L. le applicazioni di penali per un importo complessivo maggiore del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale;
- M. il comportamento gravemente scorretto e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio, da parte di uno o più dipendenti dell'Appaltatore, reiterato anche dopo notifica scritta;
- N. al mancato adempimento alle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione dell'Accordo Quadro non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di richieste di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE avrà la facoltà di affidare il servizio o la fornitura a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Appaltatore con cui l'Accordo Quadro è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

13. RECESSO DA PARTE DI AGECE

AGECE può recedere in tutto o in parte dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. n.36/2023, anche a seguito di diminuzione dei servizi e delle attività in gestione, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per le forniture regolarmente effettuate.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

14. ESECUZIONE IN DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura interpellando altra impresa.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

15. RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per forniture già eseguite.

16. CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. dall'art.120 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

17. RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione della fornitura è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nell'Accordo Quadro e allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 RGPD)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n.1 – 37121 Verona, tel. +39 045 8051311, e-mail: infoagec@agec.it, PEC: infoagec@pec.agec.it
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. +39 045 8051311; e-mail: rp.d.privacy@agec.it;
- i dati personali comunicati dagli operatori economici, direttamente ad AGECE o alla Centrale di Committenza, saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura selettiva e nell'adempimento di obblighi legali, per cui la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale ex art. 6, comma 1 lett. c) del RGPD. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale, nel qual caso la base giuridica, oltre all'adempimento di un obbligo legale, è anche la necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte ex art. 6, comma 1 lett. b) del RGPD. La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste dalle norme disciplinanti la pubblica procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Ufficio Legale, dalla Sezione ICT, dalla Sezione Compliance e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto (ad es. Area Patrimonio, Area Ristorazione, ecc.). Tali dati personali saranno oggetto di comunicazione (ad esempio, ad ANAC, alla Prefettura competente) e di pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla normativa;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori economici candidati è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente, cinque anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza), mentre, per i dati personali dell'operatore aggiudicatario, tale periodo corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'Agec" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15–22 del RGPD). L'apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento o il RPD ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in 00186 Roma, Piazza Monte Citorio n. 121, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD);
- referente interno del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre il referente interno del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente dell'Area che sovrintende tale fase.

19. CODICE ETICO AGECE - Privacy – Mog 231 – PPCT

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. n. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e

controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.AGEC.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l’Aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

1. rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

20. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni controverse sarà competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Verona. È esclusa la competenza arbitrale.